



2011/08.09/000031-03
DIRA41000 - 2018/81

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I. - D.P.R. 357/97 E S.M.I..
PROGETTO DI CONCESSIONE IN SANATORIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO
ENERGETICO DAL FIUME PO, LOCALITA' PIAN DEL RE, NEL COMUNE DI CRISSOLO.
PROPONENTE: PEROTTI ALDO, FRAZ. PIAN DEL RE, 12030 - CRISSOLO.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE POSITIVA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 26.01.2017 con prot. n. 6036, il Sig. Aldo Giovanni Perotti, in qualità di titolare dell'impresa individuale PEROTTI Aldo, con sede legale in Frazione Pian del Re, 12030 – Crissolo, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., e di contestuale Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Fiume Po, località Pian del Re, nel Comune di Crissolo.
- Il proponente ha provveduto a dare avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 26.01.2017.
- Sul BURP n. 07 del 16.02.2017 è stato pubblicato il comunicato di avvio – sospensione del procedimento.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, c. 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., e dall'art. 24, c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non risultano pervenute opposizioni pubbliche alla realizzazione del progetto.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Fiume Po, località Pian del Re, nel Comune di Crissolo, di proprietà del Sig. Perotti Aldo Giovanni, attuale gestore dell'Albergo Rifugio Pian del Re situato in località Pian del Re a quota 2.020 m slm ai piedi del Monviso.
- Allo stato attuale risultano esistenti due mini-impianti idroelettrici di proprietà del Sig. Perotti:
 - o **l'impianto di monte che** deriva l'acqua dal fiume Po tramite una traversa in c.a. emergente dal fondo alveo di circa 1,30 m (con quota del ciglio a 2.017,80 m s.l.m.), dalla quale diparte la condotta forzata a cielo aperto, in ferro, avente diametro di 300 mm e lunghezza di circa 160 m. Detta condotta è posata in sinistra orografica, in zona prativa, mediante una serie di pilastri in pietra e calcestruzzo di altezza variabile e termina in corrispondenza del fabbricato centrale, realizzato in sponda sx dell'alveo, con pareti e copertura in c.a., dimensioni di circa 2,20x 2,90 m; la restituzione avviene nell'alveo del fiume Po, alla quota di circa 1997,80 m s.l.m. Il suddetto impianto di monte risulta inattivo a causa dell'esistenza di problemi tecnici alle apparecchiature elettromeccaniche;
 - o **l'impianto di valle** che deriva l'acqua dal fiume Po circa a 10 m a valle dello scarico dell'altro impianto, tramite una traversa in pietre e c.a. emergente dal fondo alveo di circa 60 cm, alla quota di circa 1997,80 m s.l.m., dalla quale, in sponda sx, diparte il canale di adduzione/derivazione a pelo libero e a cielo aperto in c.a. con sezione trapezia, lungo circa 55 m, che termina all'interno della camera di carico realizzata in pietre e cls, di dimensioni di circa 3,00 x 2,20 m. Da questa diparte la condotta forzata in ferro, di diametro DN 300 mm e lunghezza di circa 40 m, posata in parte come per l'impianto di monte mediante una serie di pilastri in pietra e calcestruzzo, di altezza variabile. Il fabbricato centrale, realizzato in pietra e localizzato in prossimità di una cascata, ha dimensioni di circa 3,70x 6,50 m; la restituzione avviene all'interno di un impluvio che confluisce nella cascata medesima. Il suddetto impianto di valle risulta attivo ed inoltre è l'unica fonte di approvvigionamento energetico dell'Albergo Rifugio Pian del Re risultando quindi di vitale importanza per il mantenimento dell'attività del Rifugio.
- Nel 2015 il progetto, relativo alle due istanze in sanatoria di concessione, era stato sottoposto alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale, conclusasi con l'assoggettamento dello stesso alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (provvedimento dirigenziale n. 4319 del 21.12.2015).
- L'istruttoria del succitato procedimento aveva evidenziato criticità tali per cui il proponente ha depositato, nel presente progetto in esame, **istanza in sanatoria relativamente all'impianto di valle rinunciando all'impianto di monte**. La nuova soluzione progettuale comporta la realizzazione di modifiche all'opera di presa per consentire la regolazione della portata massima derivata ed il rilascio del DMV, al canale di adduzione di cui è previsto l'interramento attraverso tubazioni in cls, alla camera di carico ed alla condotta, di cui è

previsto esclusivamente un miglioramento del loro inserimento paesaggistico, e del fabbricato della centrale nel quale è prevista la sostituzione delle apparecchiature elettro-meccaniche esistenti e la contestuale dismissione dei manufatti relativi all'impianto di monte.

	Verifica di Assoggettabilità 2015	Valutazione Impatto Ambientale 2017
Superficie di bacino sotteso	6,8 kmq	6,8 kmq
Portata media naturale	285 l/s	285 l/s
Portata massima derivata	100 l/s	185 l/s
Portata media derivata	78 l/s	112 l/s
Portata media sottratta	27%	39%
DMV rilasciato	50 l/s + modulazione A 20%	50 l/s + modulazione A 20%
Quota opera di presa	1997,80 m s.l.m.	1997,80 m s.l.m.
Quota restituzione	1973,40 m s.l.m.	1973,40 m s.l.m.
Condotta forzata	L 40 m, diametro 400 mm	L 40 m, diametro 450 mm
Salto nominale	23,5 m	23,5 m
Scala risalita ittiofauna	Non prevista	Non prevista
Potenza media nominale	18 kW	25,8 kW
Potenza massima nominale	23 KW	42,6 kW
Potenza effettiva	12,6 KW	36,2 kW
Producibilità annua	110.273 kWh	180.000 kWh
Turbina	Dato non rinvenuto	Francis

- L'impianto oggetto di sanatoria ricade nella Zona di Protezione Speciale di Conservazione – Codice ZSC IT 1160058 “Gruppo del Monviso e bosco dell’Alevé”, rendendo necessario l’espletamento del contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza.
- In data 08.08.2017 l’Ufficio Acque di questa Provincia ha concluso gli adempimenti previsti all’art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., in esito ai quali non risultano pervenute istanze in concorrenza.
- Con nota prot. n. 64506 del 22.08.2017 è stata convocata la 1^a riunione della Conferenza di Servizi al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell’istruttoria integrata della procedura di Valutazione e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio delle opere in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un’integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 78047 del 16.10.2017.
- In data 30.11.2017 con prot. n. 90725, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l’avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l’iter procedurale ha ripreso il suo corso.

- Con dette integrazioni e a seguito della nuova ricostruzione idrologica effettuata dal proponente su indicazione dell'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo, il progetto valutato nel corso della 1^a Conferenza di Servizi è stato modificato, prevedendo:

	1^a CDS	2^a CDS
Portata media naturale	285 l/s	188 l/s
Portata massima derivata	185 l/s	150 l/s
Portata media derivata	112 l/s	98 l/s
Portata media sottratta	39%	52%
DMV rilasciato	50 l/s + modulazione A 20%	50 l/s

- Il giorno 8 febbraio 2018, convocata con nota prot. n. 94638 del 15.12.2017, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, al fine di concludere la procedura.
- Nel corso di detta riunione, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale Valutazione d'Incidenza, e precisamente:

1. parere favorevole circa il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti – Ufficio Acque**, con le prescrizioni dettagliate nell'istruttoria tecnica prodotta per la Conferenza di Servizi - nota prot. di ric. n. 10457 dell'08.02.2018 – relativamente alla derivazione in oggetto, con le seguenti caratteristiche definitive:

- Portata massima derivabile: **130 l/s**;
- Portata media derivata: **92 l/s**;
- Salto nominale medio: **23,5 m**;
- Potenza Nominale media annua: **21,1 kW**;
- Potenza installata: **40 kW**;
- Periodo di prelievo: dal **1/01** al **31/12**;
- Tipologia impianto: **Autoproduzione**

Il rilascio della concessione a derivare ex DPGR 29.7.2003, n. 10/R e s.m.i., avverrà con atto separato.

2. Parere positivo circa la valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/1997 e s.m.i. del progetto sulla ZSC IT 1160058 "*Gruppo del Monviso e bosco dell'Alevé*", espresso dal **Parco del Monviso** con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 10.10.2017, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui all'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Parere ai sensi dell'art. 7 del RD 1775/1933 e s.m.i. espresso **dall'Autorità di Bacino del fiume Po** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. di ric. n. 23732 del 23.03.2017 (**ALLEGATO 2**).
4. Parere favorevole per i soli aspetti idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con nota prot. ric. n. 69560 del 15.09.2017 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate all'**ALLEGATO 3**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Nulla osta, relativamente agli aspetti demaniali, da parte dell'**Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea** con nota prot. ric. n. 19672 del 10.03.2017.

6. Nulla contro, relativamente agli aspetti demaniali, da parte del **Comando Militare Esercito Piemonte** con nota prot. ric. n. 63050 del 10.08.2017.
- In questa ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
- A riunione conclusa risultano pervenuti i seguenti ulteriori pareri conclusivi:
 7. Parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. formulato da parte della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, subordinatamente al rispetto delle condizioni contenute nella nota prot. di ric. n. 12852 del 16.02.2018, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).
 8. Parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, sotto l'aspetto urbanistico – edilizio ai fini del rilascio del Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., formalizzato dal **Comune di Crissolo** con nota prot. di ric. n. 10522 dell'08.02.2018. Nella predetta nota, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si esprime altresì parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (**ALLEGATO 5**).

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;
- **preso atto che nel corso del procedimento, la derivazione in oggetto -già esistente- è stata ridimensionata eliminando alla captazione dal Fiume Po, l'impianto di monte (del quale si prevede, come dichiarato dal proponente, la totale dismissione ed il conseguente ripristino dei luoghi) e ottimizzando esclusivamente l'impianto di valle, oggetto del presente provvedimento;**
- rilevato altresì che la modifica dell'impianto in esame risulta compatibile con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della ZSC IT 1160058 "*Gruppo del Monviso e bosco dell'Alevé*", secondo il parere formulato con prescrizioni da parte del competente **Parco del Monviso** con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 10.10.2017 (**ALLEGATO 1**).

Tutto ciò considerato, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, dell'esito dell'istruttoria tecnica svolta in sede di Conferenza di Servizi dell'08 febbraio 2018 in cui sono state definite le caratteristiche definitive della concessione indicate al precedente punto 1. , nonché nel rispetto delle prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'attuazione degli interventi di modifica/adequamento in progetto non determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto, né in fase di realizzazione né in corso di esercizio della derivazione. Peraltro, ogni possibile effetto negativo a carico delle componenti ambientali coinvolte potrà essere contenuto e minimizzato per mezzo di una corretta gestione operativa in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, **il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva Valutazione di Incidenza ecologica è subordinato all'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni**, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto in progetto:

Piano di monitoraggio ambientale

- a) Al fine di verificare lo stato ecologico e l'evoluzione dell'ambiente acquatico interferito in seguito all'attivazione della derivazione, è stato presentato un Piano di Monitoraggio sito-specifico del fiume Po nel comune di Crissolo in località Pian del Re in un punto a monte ed in uno nel tratto sotteso dall'opera di presa, nella fase post-operam. Si

condividono parametri e modalità di campionamento presentati in tale Piano di Monitoraggio: il proponente ha recepito la proposta di analisi per tre anni non consecutivi dall'entrata in esercizio dell'impianto (con campionamenti ad anni alterni: primo anno, terzo anno e quinto anno) ed anche di definire il valore della portata transitante in alveo attraverso misure dirette all'atto del campionamento.

- b) I risultati dei monitoraggi dovranno essere raccolti in una relazione annuale e trasmessi ai competenti uffici provinciali e ad ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo per eventuali opportune valutazioni in merito.
- c) Nel caso si riscontrino criticità dopo l'intero periodo di monitoraggio post-operam, qualora l'autorità concedente lo ritenga opportuno, si valuterà l'opportunità di proseguire l'attività di monitoraggio.

Salamandra Lanzai

- d) Dovrà essere svolto il **monitoraggio ante-operam** della *Salamandra Lanzai*, in periodo estivo e con l'assistenza di una persona qualificata al fine di controllare il corretto svolgimento delle opere nel rispetto della presenza della salamandra stessa;
- e) dovrà essere aggiornata la documentazione cantieristica sulla base dei dati acquisiti;
- f) nel caso si riscontrino criticità dopo l'intero periodo di monitoraggio ambientale post-operam, qualora l'autorità concedente lo ritenga opportuno, si valuterà l'opportunità di proseguire l'attività di monitoraggio.
- g) I risultati del monitoraggio della *Salamandra Lanzai* dovranno essere raccolti in una relazione e trasmessi agli Enti competenti ed al Dipartimento ARPA di Cuneo.

Cantierizzazione - Ripristino e compensazione

- h) Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle operazioni di smantellamento, gli stessi saranno da avviare ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.
- j) Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ente Parco.
- k) Negli interventi di ripristino e compensazione devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone adatte alle condizioni stagionali dell'area di intervento, con particolare attenzione alle indicazioni previste per il contenimento alle specie invasive alloctone riportate dalla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 (Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*").

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- il R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi del 12 ottobre 2017 e dell'8 febbraio 2018, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che - alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della riunione della Conferenza di Servizi dell'8 febbraio 2018 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza in merito al progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate ai punti da **a)** ad **k)** delle premesse, nonché di quelle espresse nei pareri elencati ai punti da **1.** a **8.** delle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA** rispetto alla Zona di Protezione Speciale di Conservazione “*Gruppo del Monviso e bosco dell’Alevé*”, codice Natura 2000 IT 1160058, in merito al progetto di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua ad uso energetico dal Fiume Po, località Pian del Re, nel Comune di Crissolo, presentato da parte del Sig. Aldo Giovanni Perotti, in qualità di titolare dell’impresa individuale PEROTTI Aldo, con sede legale in Frazione Pian del Re, 12030 – Crissolo, in quanto gli interventi di modifica/adequamento in progetto non determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio della derivazione, del sito prescelto. Peraltro, gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto potranno essere contenuti e minimizzati per mezzo di una corretta gestione operativa in fase di cantiere e di esercizio dell’impianto.
3. **DI DARE ATTO** che, a seguito delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della riunione della Conferenza di Servizi dell'8 febbraio 2018, le caratteristiche definitive della derivazione in oggetto sono:
 - Portata massima derivabile: **130** l/s;

- Portata media derivata: **92 l/s**;
- Salto nominale medio: **23,5 m**;
- Potenza Nominale media annua: **21,1 kW**;
- Potenza installata: **40 kW**;
- Periodo di prelievo: dal **1/01** al **31/12**;
- Tipologia impianto: **Autoproduzione**

4. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza è subordinato all'obbligo di ottemperare alle prescrizioni indicate ai punti da **a)** a **k)** delle premesse al presente provvedimento, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto di valle in oggetto.
5. **DI DARE ATTO** dei pareri acquisiti nelle riunioni della Conferenza di Servizi del 12 ottobre 2017 e dell'8 febbraio 2018, descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, e richiamati ai punti da 1. ad 8. delle premesse al presente provvedimento.
6. **DI PRENDERE ATTO** che il rilascio della concessione a derivare ex DPGR 29.7.2003, n. 10/R e s.m.i., avverrà con atto separato.
7. **DI RINVIARE** pertanto oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio delle autorizzazioni, necessarie per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto di valle, nelle quali dovranno necessariamente confluire –qualora ne ricorrano i presupposti per il rilascio- i seguenti atti di assenso, in quanto non assorbiti nel presente provvedimento di compatibilità ambientale:
- la concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R e s.m.i.;
 - il permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. per intervenire in zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale;
 - l'autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.
 - l'autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i. ed ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
 - la verifica di coerenza con i limiti delle emissioni sonore;
 - il nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1.
 - il nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - qualora dovuta, l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge 1766/1927 e s.m.i..
- Sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente indicato nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, etc...).
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto.
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
10. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di comunicare le date di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di attivazione dell'impianto, all'ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, al Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, al Parco del Monviso e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche ed i controlli di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi

soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. L'eventuale sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti predetti, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme di accettazione;

- 11. DI STABILIRE** che -ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i.- il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** decorrenti dal medesimo termine su indicato. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 12. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale e di contestuale valutazione d'incidenza di cui al punto 2., è rilasciato:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai punti da a) a k) delle premesse al presente provvedimento, richiamate al precedente punto 4, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI da 1 a 8, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 13. DI NOTIFICARE** al proponente il presente provvedimento e **DI RENDERE NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 14. DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Provincia. Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, i cui originali sono conservati agli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 234 del 10.10.2017 del Parco del Monviso (**ALLEGATO 1**);
- nota prot. di ric. n. 23732 del 23.03.2017 dell'Autorità di Bacino del fiume Po (**ALLEGATO 2**);
- nota prot. di ric. n. 69560 del 15.09.2017 del Settore decentrato Tecnico Regionale di Cuneo (**ALLEGATO 3**);
- nota prot. di ric. n. 12852 del 16.02.2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (**ALLEGATO 4**);
- nota prot. di ric. n. 10522 dell'08.02.2018 del Comune di Crissolo (**ALLEGATO 5**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti sedi giudiziarie.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO